COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

61.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SERVADEI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori SEGNANA ed altri: Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio (*Modificata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2850-*B*) 621

PRESIDENTE 621, 624, 626, 629, 630
ALESI 625
ALLEGRI 625
AMADEI GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 624, 625, 626, 629
CALVI 625
CAROLI, *Relatore* 622, 625, 626
HELFER 625, 629, 630
OLMINI 624, 625, 629
SCIANATICO 630
VAGHI 629

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore BANFI: Modifica all'articolo 5, lettera *d*), della legge 12 marzo 1968, n. 316, sulla disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2814) . . . 631

PRESIDENTE 631
ALLEGRI, *Relatore* 631

PAG.

AMADEI GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 631
HELFER 631

Votazione segreta:

PRESIDENTE 631

La seduta comincia alle 9,40.

VAGHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge senatori Segnana ed altri: Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio *(Modificata dalla IX Commissione permanente del Senato)* (2858-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno (modificato) reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Segnana, Belotti, Spagnolli, Cagnasso, Dalvit, Alessandrini, Berlanda, Mazzoli, Colleoni, Cengarle, Treu, De Marzi: « Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio », approvata dalla IX Commissione permanente del

Senato nella seduta dell'11 novembre 1970, modificata dalla XII Commissione permanente della Camera nella seduta del 27 maggio 1971 e infine modificata di nuovo dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 1° luglio 1971.

L'onorevole Caroli ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dalla IX Commissione permanente del Senato.

CAROLI, *Relatore*. Desidero innanzi tutto dire che le modifiche apportate dalla IX Commissione permanente del Senato al provvedimento oggi al nostro esame sono più di carattere formale che sostanziale. Sono state adottate delle formulazioni più appropriate sul piano della tecnica legislativa e soprattutto – e questa è la ragione fondamentale per la quale la competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento si è indotta a modificare il provvedimento nonostante la volontà manifestata da tutte le parti politiche per la sua rapida approvazione – è stata corretta l'ultima parte dell'articolo 9 nel quale accogliemmo un emendamento che aveva un riferimento inesatto al terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 1034 del 18 dicembre 1970, che non è altro che la legge di conversione del famoso decretone-*bis*. In effetti si voleva far riferimento all'articolo 16 di tale decreto-legge che al terzo comma recita: « La concessione può essere accordata solo a soggetti aventi la sperimentata e comprovata capacità tecnico-organizzativa ed economica necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti ».

Ora, in effetti anche il riferimento a questo terzo comma all'articolo 16 non avrebbe avuto alcun senso in quanto qui si parla della continuità e della regolarità nell'espletamento di questo pubblico servizio da collegarsi alla capacità tecnico-organizzativa di colui che doveva beneficiare della concessione. In effetti si voleva inserire il concetto che nella determinazione degli orari di apertura e di chiusura si doveva tenere conto della regolarità e continuità di questo servizio; e allora molto più opportunamente ritengo che la IX Commissione permanente del Senato ha enucleato questo concetto inserendolo *sic et simpliciter* nel secondo comma dell'articolo 9. Quindi mi sembra che la formulazione approvata dal Senato sia molto più precisa.

Invece una modifica di carattere sostanziale è stata apportata al comma primo dell'articolo 9. Qui noi avevamo previsto la competenza della Regione per quanto riguarda la facoltà di determinare l'orario di apertura e di chiusura per gli impianti stradali di distribuzione di carburante. Invece, il Senato ha ritenuto di dover attribuire la competenza al Ministro dell'industria. Dobbiamo tener presente che con il decretone-*bis* è stata modificata la regolamentazione per la concessione degli impianti di distribuzione di benzina. Innanzi tutto si è stabilito che tutta l'attività inerente alla installazione e all'esercizio di impianti di distribuzione automatica dei carburanti costituisce un pubblico servizio, mentre prima era semplicemente un'attività privata. E poiché è un pubblico servizio, tale attività è soggetta alla concessione che viene rilasciata dal prefetto e, per gli impianti lungo le autostrade, dal Ministro. Inoltre è stabilito che il Ministro deve tener presenti gli interessi generali determinati dal CIPE e deve determinare i criteri obiettivi di carattere generale a cui si debbono riferire i prefetti per il rilascio delle nuove concessioni; ed è fissato anche il numero massimo delle concessioni. Quindi, volendo programmare in sede nazionale l'apertura di nuovi impianti di distribuzione, non si poteva che attribuire al Ministro questa competenza.

Per lo stesso motivo, quando si tratta di determinare l'orario di apertura e di chiusura degli impianti di distribuzione, è opportuno che ci sia un organo di carattere nazionale che possa stabilire un orario unico. Qui si avverte la necessità della uniformazione della disciplina per evitare anche l'inconveniente che un cittadino, partendo da una regione di cui conosce gli orari e dovendo fare un itinerario che comprende più regioni, di cui ignora gli orari, possa avere amare sorprese. Quindi è opportuno che la competenza venga data al Ministro. Mi sembra poi che vi sia stato in proposito il parere favorevole della FIGIS, espresso prima ancora che il Governo presentasse al Senato questo emendamento. Ho poi trovato una circolare emanata direttamente dal Ministero dell'industria in cui, pur ricordando che in base a vecchie leggi è il prefetto che deve stabilire l'orario, si stabiliscono dei criteri di carattere generale. Per esempio, si raccomanda di osservare l'orario invernale dalle 7 alle 21 e dalle 7 alle 22 nel periodo estivo. Voglio dire, cioè, che se anche legislativamente il potere di regolamentazione dell'orario è attualmente dei prefetti, il Ministero ha sempre avvertito la necessità di impartire delle disposizioni di carattere generale che avessero valore su tutto il territorio nazionale. Per queste ragioni sono d'accordo con la formulazione del primo comma dell'articolo

9 così come ci perviene dall'altro ramo del Parlamento.

Per l'economia dei nostri lavori esaminerò il provvedimento articolo per articolo in quanto, come detto all'inizio, si tratta di modifiche di carattere formale.

All'articolo 1 dove noi abbiamo detto riferendoci alle regioni: « Esse determineranno tale orario... », i colleghi del Senato hanno detto: « Le regioni determineranno tale orario... », e come si può vedere questa seconda dizione mi sembra più precisa sul piano della tecnica legislativa. Per quanto riguarda l'ultima parte del primo comma, sempre dell'articolo 1, noi abbiamo usato questa formulazione: « ..., armonizzando la disponibilità di tempo libero degli stessi (riferito ai consumatori) con l'orario di apertura dei negozi,... », mentre la Commissione del Senato molto opportunamente ha voluto inserire il concetto della disponibilità del tempo libero delle categorie lavoratrici, perché come voi ricorderete, era appunto questo il concetto che si voleva inserire in questo articolo, e precisamente la necessità di raccordare la chiusura e la apertura dei negozi con la disponibilità del tempo libero dei lavoratori.

Per quanto riguarda la lettera *a*) dell'articolo 1 noi avevamo detto: « Nelle festività infrasettimanali solo le rivendite di pane effettueranno l'apertura antimeridiana limitatamente a questo genere; « , mentre i colleghi del Senato hanno modificato la lettera *a*) in questo senso: « ... Nelle festività infrasettimanali solo le rivendite di pane possono essere autorizzate ad effettuare l'apertura antimeridiana limitatamente a questo genere; ». A questo punto bisogna ricordare che per le rivendite di pane esiste una legge del 13 luglio 1966, n. 611, che concerne le disposizioni sul riposo settimanale degli addetti alla produzione e alla vendita del pane. In questo articolo si precisa che il riposo settimanale per gli addetti a queste rivendite deve coincidere con la domenica, con possibilità di deroga nel senso che la chiusura può cadere in un giorno diverso della settimana. In alcune province è invalsa la prassi di stabilire la chiusura, e quindi il rispetto della festività infrasettimanale, nonostante che questo fosse stato stabilito per la domenica, mentre in altre province i prefetti hanno voluto stabilire la chiusura nella festività infrasettimanali per le rivendite di pane. Pertanto con questa modifica apportata dal Senato si vuole semplicemente consentire che la dove si sono consolidate determinate abitudini nel tempo, esse siano rispettate.

Una piccola modifica è stata apportata alla lettera *d*) dello stesso articolo; infatti dove noi avevamo detto: « i Presidenti delle Giunte regionali », i colleghi del Senato hanno corretto: « le Regioni ». E così all'ultimo comma dell'articolo, dove noi avevamo detto: « I Presidenti delle Giunte regionali provvederanno » la IX Commisisone del Senato ha stabilito: « Le Regioni provvedono ».

Passando ad esaminare l'articolo 2, devo far rilevare che dove noi avevamo detto: « Autorizzeranno lo svolgimento dei mercati nei giorni domenicali », la IX Commissione del Senato ha stabilito: « Le Regioni possono autorizzare lo svolgimento dei mercati nei giorni domenicali ». Inoltre per quanto attiene al penultimo comma dell'articolo 2 la dizione: « dovranno essere spostati », è stata sostituita con l'altra: « devono essere sposati ».

Una lieve modifica formale è stata apportata anche all'articolo 3; ma la modifica più importante a tale articolo riguarda il parere che deve essere dato da parte dell'Ente provinciale del turismo, e per il quale il Senato ha stabilito che si tratta di una consultazione non vincolante.

Per quanto riguarda l'articolo 4, dove noi avevamo detto: « potranno essere sospese » i colleghi del Senato hanno corretto: « possono essere sospese ». Una analoga modifica è stata apportata all'articolo 5. Il motivo di tale modifica è quello di precisare che si tratta di un parere consultivo dell'Ente provinciale del turismo.

Per quanto riguarda l'articolo 6, c'è da dire che l'ultima parte del primo comma è stata esclusa in quanto in effetti nella prima formulazione, approvata dalla IX Commissione del Senato, si era parlato in linea generale di tutti quegli esercizi che avevano caratteristiche di particolare interesse sociale e turistico, mentre noi abbiamo ampliato moltissimo questo concetto inserendo che sono escluse dalla disciplina di questa legge le rivendite di generi di monopolio, i negozi e gli esercizi di vendita interni ai *campings*, villaggi e complessi turistico-alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali; le rivendite dei giornali; gli impianti autostradali di distribuzione di carburante ecc. In effetti i colleghi del Senato hanno fatto sapere che proprio questa era la loro intenzione quando avevano inserito gli esercizi aventi caratteristiche di particolare interesse sociale e turistico. Pertanto nel dubbio di determinare una smagliatura generale di tutto il sistema si è preferito togliere

l'ultima parte che si riferiva agli esercizi aventi caratteristiche di particolare interesse sociale o turistico.

Per quanto riguarda le rosticcerie e pasticcerie non munite di licenza di pubblica sicurezza, noi le avevamo fatte rientrare sotto la disciplina legislativa dei pubblici esercizi; ma così facendo abbiamo commesso un errore perché in effetti le rosticcerie e le pasticcerie non munite di licenza di pubblica sicurezza, sono esercizi commerciali veri e propri che differiscono dai pubblici esercizi perché possono rivendere solo con l'obbligo dell'asporto. Per il passato l'organo competente a determinare l'orario di apertura e di chiusura per i pubblici esercizi è stato il questore e per gli esercizi commerciali non pubblici è stato il prefetto. Per i primi l'orario è stato sempre più prolungato ed in relazione alla lunghezza dell'orario si sono anche stabiliti dei contratti di lavoro collettivi che divergono sostanzialmente l'uno dall'altro per i dipendenti da pubblici esercizi e dipendenti da esercizi commerciali non pubblici. Quindi non è possibile assimilare rosticcerie e pasticcerie non munite di licenza di pubblica sicurezza alla disciplina dei pubblici esercizi, innanzi tutto per non creare conseguenza negative sul piano sindacale, ma anche perché mentre per i pubblici esercizi l'apertura è intesa come obbligo, per gli esercizi commerciali è intesa come facoltà. Quindi mi sembra che opportunamente il Senato ha voluto stabilire che le rosticcerie e le pasticcerie possono essere escluse dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1; cioè ci possono essere ragioni valutabili in sede regionale che inducano a derogare a queste disposizioni di carattere generale.

Nell'ultimo comma dell'articolo 6, all'articolo 7 e all'articolo 10 sono state introdotte solo lievi modifiche formali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

OLMINI. Non abbiamo obiezioni sulle modifiche formali apportate dal Senato, anche perché anche noi siamo interessati affinché questa legge passi presto. Vorrei dire invece qualcosa per quanto riguarda l'articolo 9.

Noi demandiamo tutta la disciplina degli orari e dei turni degli esercizi alla Regione, addirittura al sindaco, mentre la disciplina degli orari dei distributori di benzina la si sottrae all'organo decentrato. Ho ascoltato la relazione dell'onorevole relatore per capire quale argomento poteva essere accettato a sostegno di questa tesi. Un argomento è quello che siccome con l'articolo 16 del decretone si prevede una programmazione dei punti di vendita della benzina, allora è conveniente un principio centralizzato degli orari. Io non sono convinto che questa sia la realtà, perché intorno al problema degli orari, dei turni di notte e del turno festivo dei distributori di carburante è in corso una battaglia che dura da tre anni, battaglia che è stata in parte vinta dalle categorie interessate con grosse manifestazioni di astensione dal lavoro.

Ricordo che oggi, nel caso migliore, chi lavora in questi impianti lavora settantotto ore la settimana; ricordo che 23.000 dei 38.000 punti di vendita sono a conduzione familiare; ricordo anche che i minori e le donne non potrebbero avvicinarsi alle pompe per ragioni di tossicità; aggiungo poi che questi sono gli unici lavoratori che non hanno alcuna garanzia e non hanno garantito l'orario. Non capisco perché in Italia, dove si parla di settimana corta o cortissima, questa categoria debba lavorare 78 ore alla settimana. Io chiederei che il rappresentante del Governo ci desse qualche chiarimento. In fondo, siamo all'assurdo che in Italia, dopo le otto di sera non si vende pane, latte, frutta, verdura; questi esercizi inoltre sono chiusi la domenica; ma la benzina in questa civiltà dei consumi deve essere sempre acquistabile ! Non vedo per quale ragione la domenica debbano rimanere aperti gli impianti di distribuzione del carburante. Questa, secondo noi, è una regola assurda, che non rientra in una logica di civiltà.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non ritengo che l'onorevole Olmini abbia ragione, in quanto secondo il suo ragionamento si potrebbe dire che dal momento che si chiudono le rivendite di latte, si devono chiudere anche le rivendite di bibite, caffè ecc.

OLMINI. Non a caso ho parlato del 50 per cento, ed in questo senso anche le categorie interessate sono d'accordo.

Per quanto riguarda il criterio della continuità vorrei sapere se è di tipo temporale o geografica; in questo ultimo caso saremmo d'accordo e in questo senso si potrebbe provvedere dando facoltà alle Regioni di coordinare opportunamente turni e orari. A questo proposito gradirei sapere quale è il pensiero dell'onorevole rappresentante del Governo per quanto riguarda il servizio notturno che deve essere previsto, secondo noi, solo come servizio di emergenza.

Vorrei concludere spendendo ancora una parola in favore dei lavoratori interessati, in quanto non è possibile che continuino a lavorare molto di più di qualsiasi altra categoria di lavoratori.

HELFER. Vorrei ricordare all'onorevole Olmini che il punto *b*) dell'articolo 1 prevede che l'orario complessivo settimanale non deve superare le 44 ore di apertura.

OLMINI. Quelli a cui io mi riferisco sono esclusi.

HELFER. Ritengo che anche per coloro che sono addetti alla distribuzione del carburante valga il limite di 44 ore di apertura, salvo il servizio familiare.

OLMINI. Ma l'articolo 6 prevede l'esclusione dalla disciplina di cui alla presente legge anche per gli impianti autostradali di distribuzione di carburante.

HELFER. Un conto è essere esclusi da una disciplina particolare e un altro è essere esclusi da un limite di orario di lavoro.

CAROLI, *Relatore*. Non ho capito se l'onorevole Olmini si riferisce ai gestori oppure agli addetti agli impianti di distribuzione.

OLMINI. Mi riferisco a quei 23.000 piccoli imprenditori che svolgono una attività a conduzione prevalentemente familiare.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ma costoro, proprio in quanto gestori, desiderano rimanere aperti e non chiusi.

OLMINI. Non sono del parere del rappresentante del Governo; del resto circa due anni fa è stato indetto uno sciopero al fine di ottenere due turni. D'altra parte il discorso sarebbe del tutto diverso se non ci trovassimo in presenza di un contratto di comodato, che pone queste categorie in una condizione di assoluta subordinazione.

CAROLI, *Relatore*. Non vedo cosa potrebbe implicare affidare al Ministero anziché alle Regioni il compito di determinare gli orari.

OLMINI. Ho chiesto che l'onorevole rappresentante del Governo dica la sua opinione.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Desidero far rilevare che la IX Commissione del Senato non ha apportato quelle modifiche su proposta del Governo. Del resto gli uffici tecnici del Ministero erano sostanzialmente contrari a questo provvedimento; infatti il Governo in sede di discusisone si era rimesso alla volontà della Commissione, ed oggi ribadisco questa posizione affermando che sarei disposto ad accettare anche la mancata approvazione della modifica apportata dal Senato all'articolo 9. Quindi nessuna assicurazione, nessun chiarimento in quanto al Governo è stata data una competenza che non ha chiesto e che non vuole.

CALVI. Ritengo che l'emendamento apportato dalla IX Commissione del Senato sia un emendamento obiettivo, prima di tutto perché non si può concepire che per un servizio del genere ogni Regione si comporti a modo suo.

Per quanto riguarda la preoccupazione degli orari a me pare che ad un certo punto dobbiamo pur abituarci democraticamente a far decidere le categorie interessate, accanto agli organi di Governo.

ALESI. Veramente le categorie aspettano con ansia questo provvedimento e se riuscissimo a vararlo sarebbe cosa assai opportuna. Non mi oppongo agli emendamenti proposti dal Senato. Per quanto riguarda l'articolo 9, mi pare giusta la modifica apportata, poiché se ogni Regione facesse un proprio orario, non si capirebbe più nulla. Oggi è il prefetto che determina l'orario, ma su indicazione del centro. Ad ogni modo la Federazione gestione impianti stradali è d'accordo, le categorie interessate sono d'accordo. Semmai proporrei di approvare un ordine del giorno rafforzativo, in cui si impegni il Governo a tener conto del traffico, del turismo e delle giuste esigenze di riposo nella applicazione dell'orario e dei turni. Questo ordine del giorno potrebbe essere accolto dal Governo, senza fare tornare indietro il provvedimento. Quindi proporrei l'approvazione del testo così come è.

ALLEGRI. Anche qui siamo di fronte a problemi connessi con i rapporti di lavoro. Certo, oggi che si parla di un giorno di chiusura oltre la domenica, sembra strano vedere negozi che restano aperti anche la domenica. Vi è però da tenere presente che le aziende a carattere familiare frapporranno diverse difficoltà a questa misura perché interpretano in modo soggettivo l'esercizio dell'attività com-

merciale. Vi è il pensionato, o la moglie del pensionato, che preferiscono passare la domenica al distributore in attesa di qualche cliente. Non vi è dubbio che noi non dobbiamo fermarci a queste considerazioni; dobbiamo però non disconoscere che esiste questa realtà la quale probabilmente renderà assai difficile l'applicazione di questa legge.

Se esaminiamo le precedenti discipline di orario, in particolare quella dei panificatori, rileviamo fenomeni non certo consolanti; infatti vi sono paesi dove la domenica si panifica abusivamente per i turisti, e vi è addirittura una speculazione folcloristica che ha portato qualche volta a reclamizzare determinate zone dove appunto la domenica si panifica abusivamente. Gli organi che hanno la competenza a vigilare sull'osservanza della legge, spesso non sono in grado di farlo. Per esempio, per le festività infrasettimanali, quale è quel comune che ha un reparto di vigilanza tale da mettere fuori di ogni rivendita di pane un agente per controllare se nella borsa della massaia c'è solo il pane o anche altre merci? Io non credo assolutamente che la legge avrà una applicazione immediata, totale. Non vi è dubbio che anche la competenza riconosciuta alle Regioni creerà intralci e difficoltà non indifferenti sul terreno pratico. E proprio per questi motivi, ritengo che valga la pena per un settore così delicato, di fare un salto definitivo e rimettere il tutto alla competenza del Ministero dell'industria.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CAROLI, *Relatore*. Mi sembra che sostanzialmente tutti gli interventi abbiano concordato nell'approvazione delle modifiche apportate dalla IX Commissione del Senato, mentre le divergenze riguardano praticamente l'articolo 9.

Voglio ripetere che con il decretone-*bis* a questo servizio è stato riconosciuto carattere pubblico e quindi è stato evidenziato l'interesse del consumatore, e di conseguenza dei cittadini in genere. Ritengo che per queste ragioni si dovrebbero accettare le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, tenendo presente l'esigenza di uniformare la disciplina in questo settore.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

Le Regioni sono delegate ai sensi dell'articolo 118 secondo comma della Costituzione a determinare l'orario di apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio. Esse determineranno tale orario sentite le rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti, dei lavoratori addetti al commercio e dei venditori ambulanti, su parere dell'autorità comunale e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e tenuto conto delle esigenze dei consumatori, armonizzando la disponibilità di tempo libero degli stessi con l'orario di apertura dei negozi, secondo i seguenti criteri:

a) chiusura totale nei giorni domenicali e festivi. Nelle festività infrasettimanali solo le rivendite di pane effettueranno l'apertura antimeridiana limitatamente a questo genere;

b) l'orario complessivo settimanale non deve superare le 44 ore di apertura;

c) chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata. Tale chiusura non può essere imposta quando ricorra nella settimana un giorno festivo oltre la domenica;

d) nel caso di più festività consecutive i Presidenti delle Giunte regionali hanno facoltà di determinare, limitatamente ai negozi del settore dell'alimentazione, l'apertura antimeridiana, nel giorno domenicale o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico.

L'orario di apertura e chiusura può essere differenziato per località o per zone e per settori merceologici, limitando la differenziazione per zona ai casi di effettiva e comprovata necessità. La chiusura infrasettimanale deve cadere in un'unica mezza giornata per tutti i negozi dello stesso settore merceologico e per le località della stessa provincia, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3.

I Presidenti delle Giunte regionali provvederanno a rendere il più possibile uniformi gli orari praticati nelle diverse province della regione.

La IX Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

Le Regioni sono delegate, ai sensi dell'articolo 118 secondo comma della Costituzione, a determinare l'orario di apertura e di chiu-

sura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio. Le Regioni determinano tale orario, tenuto conto delle esigenze dei consumatori e del tempo libero delle categorie lavoratrici, sentito il parere dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti, dei lavoratori addetti al commercio e dei venditori ambulanti.

La determinazione dell'orario deve uniformarsi ai seguenti criteri:

a) chiusura totale nei giorni domenicali e festivi. Nelle festività infrasettimanali solo le rivendite di pane possono essere autorizzate ad effettuare l'apertura antimeridiana limitatamente a questo genere;

b) l'orario complessivo settimanale non deve superare le 44 ore di apertura;

c) chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata. Tale chiusura non può essere imposta quando ricorra nella settimana un giorno festivo oltre la domenica;

d) nel caso di più festività consecutive le regioni hanno facoltà di determinare, limitatamente ai negozi del settore dell'alimentazione, l'apertura antimeridiana, nel giorno domenicale o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico.

L'orario di apertura e chiusura può essere differenziato per località o per zone e per settori merceologici, limitando la differenziazione per zona ai casi di effettiva e comprovata necessità. La chiusura infrasettimanale deve cadere in un'unica mezza giornata per tutti i negozi dello stesso settore merceologico e per le località della stessa provincia, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3.

Le Regioni provvedono a rendere il più possibile uniformi gli orari praticati nelle diverse province della regione.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Alle Regioni sono trasferite le funzioni amministrative in materia di mercati; fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, esse determineranno l'orario di vendita dei mercati rionali e del commercio ambulante non girovago entro i limiti stabiliti dalle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 1. Autorizzeranno lo svolgimento dei mercati nei giorni domenicali e festivi nei comuni ove tradizionalmente si svolgono attività di commercio ambulante non girovago.

Le condizioni di cui al precedente comma sono accertate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

In tali casi può essere autorizzata anche l'apertura facoltativa dei negozi e degli esercizi di vendita.

I mercati che venissero a cadere nel giorno previsto per la chiusura infrasettimanale dovranno essere spostati.

All'infuori di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo e di quanto disposto dal successivo articolo 3, nei giorni domenicali e festivi è vietata ogni attività di commercio stabile ed ambulante.

La IX Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Alle Regioni sono trasferite le funzioni amministrative in materia di mercati; fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, esse determinano l'orario di vendita dei mercati rionali e del commercio ambulante non girovago entro i limiti stabiliti dalle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo comma dell'articolo 7. Le Regioni possono autorizzare lo svolgimento dei mercati nei giorni domenicali e festivi nei comuni ove tradizionalmente si svolgono attività di commercio ambulante non girovago.

Le condizioni di cui al precedente comma sono accertate dalla camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

In tali casi può essere autorizzata anche l'apertura facoltativa dei negozi e degli esercizi di vendita.

I mercati che venissero a cadere nel giorno previsto per la chiusura infrasettimanale devono essere spostati.

I mercati che venissero a cadere nel giorno previsto per la chiusura infrasettimanale dovranno essere spostati.

All'infuori di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo e di quanto disposto dal successivo articolo 3, nei giorni domenicali e festivi è vietata ogni attività di commercio stabile ed ambulante.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

Nelle località ad economia turistica e limitatamente ai periodi di maggiore afflusso turistico, che verranno determinati per ogni località su parere dell'ente provinciale per il turismo, le Regioni, sentite le organizzazioni e gli enti di cui all'articolo 1, potranno fissare l'orario di apertura e chiusura dei negozi sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi indipedentemente dalle limitazioni elencate all'articolo 1.

La IX Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

Nelle località ad economia turistica e limitatamente ai periodi di maggiore afflusso turistico, determinati per ogni località sentito l'ente provinciale per il turismo, le Regioni, sentite le organizzazioni e gli enti di cui al primo comma dell'articolo 1, possono fissare l'orario di apertura e chiusura dei negozi sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi indipendentemente dalle disposizioni di cui al precedente articolo 1.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

Nel periodo delle festività natalizie e di altre festività tipicamente locali potranno essere sospese, secondo le tradizioni locali, la chiusura domenicale e festiva nonché la chiusura infrasettimanale.

La IX Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

Nel periodo delle festività natalizie e di altre festività tipicamente locali possono essere sospese, secondo le tradizioni locali, la chiusura domenicale e festiva, nonché la chiusura infrasettimanale.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

Gli esercenti la vendita al pubblico, le cooperative e gli artigiani con attività di vendita al dettaglio, gli enti che svolgono una attività di vendita al dettaglio dovranno rispettare l'orario determinato dalla regione inteso come facoltà e non obbligo di apertura, fatta salva la possibilità di decadenza dell'autorizzazione secondo le norme vigenti.

La IX Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

Gli esercenti la vendita al pubblico, le cooperative e gli artigiani con attività di vendita al dettaglio e gli enti che svolgono una attività di vendita al dettaglio devono rispettare l'orario determinato dalla regione inteso come facoltà e non obbligo di apertura, fatta salva la possibilità di decadenza dell'autorizzazione secondo le norme vigenti.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

Sono escluse dalla disciplina di cui alla presente legge: le rivendite di generi di monopolio, i negozi e gli esercizi di vendita interni ai *campings*, villaggi e complessi turistico-alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali; le rivendite dei giornali; gli impianti autostradali di distribuzione di carburante, nonché eccezionalmente esercizi aventi caratteristiche di particolare interesse sociale o turistico.

Le rosticcerie e pasticcerie non munite di licenza di pubblica sicurezza sono assoggettate alla disciplina legislativa dei pubblici esercizi.

In deroga all'articolo 1 lettera *a*) della presente legge la vendita deio fiori potrà essere effettuata anche nelle ore antimeridiane della domenica e delle feste infrasettimanali.

La IX Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

Sono escluse dalla disciplina di cui alla presente legge: le rivendite di generi di monopolio, i negozi e gli esercizi di vendita interni ai campeggi, villaggi e complessi turistico-alberghieri, gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, le rivendite dei giornali e gli impianti autostradali di distribuzione di carburante.

Le rosticcerie e le pasticcerie, anche se non munite di licenza di pubblica sicurezza, possono essere escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente

In deroga a quanto disposto dalla lettera *a*) del secondo comma del precedente articolo 1, la vendita dei fiori può essere effettuata anche nelle ore antimeridiane della domenica e delle feste infrasettimanali.

OLMINI. Per quanto riguarda l'articolo 6 dobbiamo ribadire la nostra posizione contraria alla esclusione da questa disciplina degli impianti autostradali di distribuzione di carburante.

VAGHI. Vorrei sollevare una obiezione al secondo comma dell'articolo 6 in quanto ritengo che detto comma sia in contrasto con una norma recentemente approvata dalla II Commissione che prevede la licenza prefettizia.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei far notare agli onorevoli colleghi che il successivo articolo 7 vieta in ogni caso un orario differenziato.

VAGHI. Ma se si intende licenza prefettizia, vuol dire che si esclude la licenza di pubblica sicurezza.

HELFER. Desidero rispondere all'obiezione sollevata. Nel comma in questione è detto che le rosticcerie e le pasticcerie possono essere aperte oltre determinati orari anche se non munite di licenza di pubblica sicurezza. I colleghi ricorderanno che nel corso di una precedente discussione l'onorevole Corti prospettò la difficoltà di far chiudere questi esercizi considerando che svolgono prevalentemente la loro attività nei giorni festivi, quindi proponemmo per essi il prolungamento dell'orario di apertura. Però abbiamo dimenticato che le rosticcerie e le pasticcerie non sono soggette a licenza di pubblica sicurezza ma a licenza comunale. Quindi, tranne il caso di esercizi che necessitano di licenza comunale e di licenza di puubblica sicurezza, con la nostra dizione di allora li avremmo obbligati tassativamente a rimanere aperti in contrasto con l'orario di negozi normali. Con la dizione odierna, invece, si lascia la facoltà a queste rosticcerie di rimanere aperte oltre orario là dove se ne presenti l'esigenza.

Non bisogna dimenticare che gli esercizi che hanno bisogno di licenza di pubblica sicurezza devono essere aperti fino ad una determinata ora, mentre quelli che necessitano di licenza comunale non sono obbligati a nessun orario. Per queste ragioni ritengo che il comma sia concepito in modo giusto e che l'articolo 7 sia sufficiente a fugare le perplessità sollevate in precedenza in quanto le rosticcerie con licenza comunale e licenza di pubblica sicurezza possono essere autorizzate a rimanere aperte oltre l'orario normale. Se hanno solo licenza di pubblica sicurezza, sono obbligate a tenere aperto fino ad un determinato orario.

VAGHI. Non vorrei che capitasse che la licenza di pasticceria comporti il lunedì chiuso e invece la licenza di pubblica sicurezza il lunedì aperto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6, nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

Le attività miste soggette a licenza comunale o prefettizia di commercio devono osservare l'orario previsto per l'attività prevalente da loro esercitata e che sarà accertata dal Comune. In ogni caso è vietato un orario differenziato.

La IX Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

Le attività miste soggette a licenza comunale o prefettizia di commercio devono osservare l'orario previsto per l'attività prevalente

da loro esercitata e che è accertata dal Comune. In ogni caso è vietato un orario differenziato.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. L'articolo 8 non ha subito modifiche.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

Le Regioni hanno facoltà di determinare gli orari di apertura e chiusura e i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburanti e attrezazture annesse, sentito il parere delle rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle categorie interessate, delle autorità comunali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli enti provinciali del turismo.

Gli orari terranno conto delle esigenze del traffico e del turismo, nell'osservanza della norma di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

La IX Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

Gli orari di apertura e chiusura e i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburante sono determinati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentite le Regioni e le rappresentanze delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle categorie interessate.

Gli orari tengono conto delle esigenze del traffico e del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione di carburante.

SCIANATICO. Io sono d'accordo che sia il Ministro dell'industria a stabilire gli orari ed i turni per garantire la continuità temporale e geografica, però mi associo a quanto ha detto l'onorevole Olmini circa la possibilità di turni. E, per rendere efficaci questi turni, che poi sono a vantaggio dei lavoratori e dei consumatori, penso che sarebbe utile che fossero indicati nei distributori chiusi i distributori più vicini aperti. Quindi, se si dovesse giungere alla formulazione di un ordine del giorno, bisognerebbe tener presente questa esigenza.

PRESIDENTE. Questo può essere tema di regolamento.

HELFER. Siccome tutto quello che si dice va a verbale, penso sia sufficiente la registrazione stenografica dell'intervento dell'onorevole Scianatico. Ritengo poi che le stesse assaciazioni, che saranno interpellate, troveranno tra di loro una posizione comune in proposito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e dei decreti regionali sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.0000 a lire 300.000. In caso di recidiva dovrà essere disposta la chiusura fino ad un massimo di 15 giorni.

La IX Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 10.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e dei decreti regionali sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 300.000. In caso di recidiva deve essere disposta la chiusura fino ad un massimo di 15 giorni.

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli 11 e 12 sono rimasti identici.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine di questa seduta.

Siccome siamo in attesa del parere della VIII Commissione sulla proposta di legge n. 2814, all'ordinedel giorno della seduta odierna, propongo, se non vi sono obiezioni, una breve sospensione.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta, sospesa alle 10,55, riprende alle 11,30.

Discussione della proposta di legge senatore Banfi: Modifica all'articolo 5, lettera *d)*, della legge 12 marzo 1968, n. 316, sulla disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio *(Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato)* (2814).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Banfi: « Modifica all'articolo 5, lettera *d*), della legge 12 marzo 1968, n. 316, sulla disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio », già approvata dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 ottobre 1970.

L'onorevole Allegri ha facoltà di svolgere la relazione.

ALLEGRI, *Relatore*. Sostanzialmente si tratta di una proposta di legge avente un contenuto piuttosto limitato e che per altro è stata già vista favorevolmente dalle categorie interessate. Il provvedimento al nostro esame, composto di un solo articolo, tende a modificare l'articolo 5, lettera *d*), della legge 12 marzo 1968, n. 316, facendo riferimento alla scuola dell'obbligo al momento dell'età scolare dell'interessato; e questo per evitare equivoci che possono suonare anche estromissione per coloro che non sono in possesso del diploma della scuola d'obbligo vigente attualmente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

HELFER. È un principio che abbiamo riconosciuto nella disciplina del commercio, quindi si tratta di un allineamento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime il proprio parere favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico.

Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

La lettera *d*) dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 316, è sostituita dalla seguente:

« *d*) avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori SEGNANA ed altri: « Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio » (*Modificata dalla IX Commissione del Senato*) (2850-*B*):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge senatore BANFI: « Modifica all'articolo 5, lettera *d*), della legge 12 marzo 1968, n. 316, sulla disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (2814):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alesi, Allegri, Amasio, Ariosto, Baldi, Bova, Calvi, Capra, Caroli, Cocco Maria, D'Angelo, Demarchi, De Poli, Erminero, Girardin, Helfer, Laforgia, Merenda, Molè, Olmini, Santi, Scianatico, Servadei, Tocco e Vaghi.

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO